

COMUNE DI SANTA PAOLINA

STATUTO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

Capo I LA COMUNITÀ, L'AUTONOMIA , LO STATUTO

Articolo 1 - La comunità

1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.
2. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni mediante le quali il Comune persegue il raggiungimento di tali finalità.
3. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune garantiscono la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, nel rispetto della caratterizzazione e vocazione culturale del territorio. Gli organi del Comune inoltre operano affinché siano conservati, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati che esprimono l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della comunità.
4. Il Comune garantisce la piena valorizzazione delle risorse umane del territorio, dentro le dinamiche del Mercato Comunitario. Valorizza, inoltre, le diverse culture ed etnie, che nella città convivono.
5. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune proteggono, valorizzano ed accrescono le risorse ambientali e naturali e il patrimonio culturale, storico ed architettonico che ne caratterizzano il territorio, assumendo iniziative per rendere tali beni fruibili dai cittadini e concorrere all'elevazione della qualità della vita.
6. Il Comune si fa promotore e garante, al fine di conseguire gli obiettivi per realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne in tutti i campi, come previste dalla normativa vigente, dell'adozione di misure, denominate azioni positive per la parità uomo-donna, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità.
7. Il Comune favorisce un'organizzazione della vita urbana che risponda alle esigenze dei cittadini e delle famiglie e armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali della Comunità.

8. Il Comune si fa promotore di attività a favore e a tutela dei disabili, dei minori a rischio e delle categorie sociali più deboli, attivando le misure necessarie a garantire i servizi sociali, sanitari, educativi e ricreativi.
9. Il Comune opera per la tutela della vita umana, della persona, della famiglia, attraverso la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alle corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche garantendo i servizi sociali ed educativi.

Articolo 2 - L'autonomia

1. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, attraverso lo statuto e i regolamenti dell'ordinamento generale del Comune.

Articolo 3 - Lo Statuto

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Lo Statuto liberamente formulato dal Consiglio Comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile, dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e degli organi di vigilanza, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune indirizzandone e regolandone i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.
3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa Comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.
4. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, culturali, economiche e civili della Comunità rappresentate.
5. La conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dal successivo titolo VIII.

Capo II IL COMUNE

Articolo 4 - Ruolo e Funzioni

1. Il Comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità, ad eccezione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti. Esso esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento.

2. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, culturale, economico e sociale dei cittadini.
3. Dà vita e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, per conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia nelle gestioni, per ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, per rendere economico e perequato il concorso finanziario.
4. Il Comune promuove la conoscenza delle attività dell'Unione Europea e un'azione mirata alla diffusione della conoscenza della cittadinanza europea e dell'interdipendenza democratica dei poteri locali, nazionale e sovranazionali.
5. Promuove e coopera alla realizzazione di accordi con gli enti locali o soggetti diversi che integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi rendendo armonico il processo di sviluppo sociale, economico e territoriale. Inoltre promuove il coordinamento delle attività e delle politiche di area vasta per la realizzazione e l'accesso ai servizi in ambito montano.
6. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative concernenti la sua popolazione ed il suo territorio. Hanno carattere primario le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, culturali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.
7. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti, quelle che invece estendono i loro effetti ad altre Comunità, trovano posto in accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.
8. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale ad esso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione e l'accesso da parte dei propri cittadini.
9. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria Comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento nel rispetto delle norme stabilite dalla legislazione regionale.
10. Ove si verifichi la possibilità di acquisto di materiale culturale, storico, artistico, librario e documentario di rilevante interesse locale, il Comune si riserva di esercitare il diritto di prelazione pubblica, nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

Articolo 5 - L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento, in piena attuazione dei principi delle leggi 59 e 127 del 1997 e D.Lgs 267/2000 e successive integrazioni e modifiche o di eventuali nuove norme.

2. Apposite norme del presente statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge n. 241/ 1990, e sue successive modifiche e integrazioni, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Articolo 6 - Caratteristiche costitutive

1. 1 Il Comune di Santa Paolina (AV), Comune della fascia della Comunità Montana del Partenio, confina con Montefusco, Pratola Serra, Montemiletto, Tufo, Torrioni, Prata P.U..
2. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono l'ambito sul quale esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
3. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori del proprio ambito territoriale o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione delle forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.
4. La sede del Comune è fissata nell'edificio Comunale di P.zza Martiri d'Ungheria, 13, e potrà essere modificata soltanto con atto del Consiglio Comunale.
5. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale. Lo stemma è costituito da un albero con due leoni laterali.
6. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma.

Capo III LA POTESTÀ REGOLAMENTARE

Articolo 7 - I regolamenti comunali

1. I regolamenti e/o le deliberazioni costituiscono atti fondamentali del Comune. Essi sono formulati secondo le indicazioni del Consiglio al quale spetta la competenza esclusiva della loro approvazione, modifica e abrogazione.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo Comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate tra loro secondo i criteri fissati dallo statuto.
3. I regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, sono pubblicati per quindici giorni all'albo Comunale ed entrano in vigore il giorno immediatamente successivo all'ultimo di pubblicazione.
4. Lo schema di regolamento deve essere depositato nell'ufficio di Segreteria Comunale almeno 10 giorni prima della seduta del Consiglio Comunale, l'avvenuto deposito dovrà essere comunicato preventivamente ai Consiglieri Comunali, che potranno proporre eventuali emendamenti entro 3 giorni prima della seduta consiliare prevista per l'approvazione.
5. La discussione relativa ai regolamenti non può avvenire se non è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati, anche quando la seduta è in seconda convocazione

Capo IV LA FUNZIONE DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Articolo 8 - Programmazione

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta, nell'azione di governo, il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando altresì i mezzi all'uopo necessari.
2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.
3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e contribuisce alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.
4. Persegue, nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale, la valorizzazione della vocazione civile, culturale, economica e sociale della propria Comunità, insieme con la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.

TITOLO II GLI ORGANI ELETTIVI

Capo I ORDINAMENTO

Articolo 9 - Norme generali

1. Sono organi elettivi del Comune il Sindaco e il Consiglio Comunale
2. Spettano agli organi elettivi di cui al precedente primo comma la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.
3. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente forma di governo della collettività Comunale.

Capo II IL SINDACO

Articolo 10 - Funzioni

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione Comunale ed Ufficiale di Governo.

3. Il Sindaco assume le funzioni di Capo dell'Amministrazione Comunale e Ufficiale di Governo dopo la proclamazione.
4. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portare a tracolla dalla spalla destra.

Articolo 11 - Funzioni del Sindaco quale organo responsabile dell'Amministrazione

1. Il Sindaco, nelle funzioni di organo istituzionale e responsabile dell'Amministrazione Comunale:

- a) promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che compongono la Comunità;
- b) assume la rappresentanza generale dell'Ente;
- c) assume la rappresentanza processuale dell'Ente;
- d) nomina e revoca i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva all'evento;
- e) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Tali nomine e designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, nonché dallo Statuto e dal regolamento degli uffici e dei servizi;
- g) comunica al Consiglio Comunale le nomine e le revoche di cui ai punti d) ed e), con le relative motivazioni, nella seduta immediatamente successiva all'evento;
- h) adotta i provvedimenti necessari nel caso di assenza o di inattività dei Capi Area competenti;
- i) assume la direzione e dispone il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune, con poteri di indirizzo, di collegamento e di controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive;
- j) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;
- k) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta e può revocare gli atti già adottati;
- l) impartisce direttive al Segretario Comunale ed ai capi area in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

- m) può dare delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni, nei soli casi espressamente previsti dalla legge, ad Assessori e Consiglieri Comunali.
- n) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla legge;
- o) convoca e presiede la Giunta Comunale e ne stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno;
- p) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- q) riferisce al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;
- r) per quanto non specificamente previsto nel presente articolo rientrano nelle funzioni del Sindaco tutte le altre funzioni previste dalla legislazione vigente.

Articolo 12 - Funzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
2. Gli atti di cui al precedente comma debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Articolo 13 - Dimissioni, impedimento, etc. del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento, permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio. Durante tale periodo le funzioni di Sindaco vengono svolte dal Vice Sindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 del presente articolo, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. Il termine inizia a decorrere dal giorno successivo alla data della formale consegna, al Segretario Comunale o al Consigliere anziano, delle dimissioni indirizzate al Consiglio Comunale.

5. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.
6. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Articolo 14 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno sette consiglieri comunali assegnati; viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. La mozione approvata determina lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
4. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Articolo 15 - Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in tutte le funzioni a lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottate ai sensi di legge.
2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco ne esercita temporaneamente le funzioni l'assessore anziano di età.

Capo III IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 16 - Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio Comunale è espressione della Comunità dalla quale è eletto. Esso rappresenta l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto.
3. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 42 del D.Lgs 267/2000, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.

4. Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da norme emanate con leggi ad essa successive.
5. Il Consiglio Comunale è inoltre competente per tutti quegli atti relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali ed alla loro surrogazione.
6. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare esclusivamente gli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 17 - Scioglimento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica. su proposta del Ministro dell'Interno, per:
 - a) aver compiuto atti contrari alla Costituzione, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
 - b) non poter assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
 - dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco;
 - dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri;
 - mancata approvazione del Bilancio nei termini previsti.

Articolo 18 - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio Comunale approva in un apposito documento gli indirizzi generali di governo.
2. Il Consiglio Comunale definisce i principi affermati dal presente statuto, stabilisce la programmazione generale dell'Ente ed adotta gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, e in particolare:
 - a) gli atti che determinano il quadro istituzionale Comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
 - b) la disciplina dei tributi e delle tariffe;
 - c) gli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, i bilanci, i programmi operativi degli interventi, i progetti e i relativi piani finanziari, nonché i piani di investimento; gli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e la definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
 - d) gli atti di pianificazione urbanistica, territoriale ed economica generale e quelli di programmazione attuativa; i piani particolareggiati e i piani di recupero;
 - e) gli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
3. Il Consiglio, con l'approvazione degli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i

risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'ente e determina i tempi per il loro conseguimento.

4. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.
5. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti, dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'Amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
6. Il Consiglio delibera la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. Per tali nomine, così come per quelle relative ai Consigli di Amministrazione di aziende speciali, istituzioni, società per azioni, va rispettato il criterio di rappresentanza delle minoranze consiliari, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari.
7. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinioni, la sensibilità e gli orientamenti ivi emergenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare con tali atti la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità locale e nazionale.
8. Il Consiglio si adegua, altresì, ai principi di efficienza che sorreggono tutta l'attività dell'Ente, per cui i propri lavori saranno disciplinati dal regolamento in modo da renderli effettivi.

Articolo 19 - Funzioni di controllo politico-amministrative

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrative, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:
 - a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
 - b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
2. Nei confronti dei soggetti, di cui al punto b) del precedente comma, l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo statuto e della programmazione generale adottata.

4. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti e organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento Comunale, dal Consiglio Comunale, a mezzo del Sindaco, che ne riferisce al Consiglio medesimo.
5. Il Revisore dei Conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:
 - a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame,
 - b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capace di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
 - c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
 - d) partecipando con funzioni di relazione e consultive alle adunanze del Consiglio Comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona di questi tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su articolari argomenti.

Articolo 20 - Attività ispettive e commissioni di indagine

1. Il Sindaco risponde entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri assegnati.
2. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati (per l'attuale composizione del Consiglio Comunale si intendono 4 Consiglieri), il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.
3. I poteri, la composizione e il funzionamento delle sudette commissioni sono disciplinate da apposito regolamento, o in mancanza dalle disposizioni vigenti.

Articolo 21 - Prima adunanza del Consiglio Comunale

1. La prima adunanza del Consiglio è convocata dal Sindaco, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti; l'adunanza è presieduta dal Sindaco e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione, per gli adempimenti previsti, ossia:
 - eventuale surroga e convalida degli eletti;
 - comunicazione, da parte del Sindaco, dei componenti della Giunta;
 - discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo.
2. La seduta è pubblica e le votazioni sono palesi. Alle votazioni possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

Articolo 22 - Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, o in caso di assenza o impedimento da un suo sostituto.
2. Modalità di convocazione, ordine del giorno, numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni sono disciplinati dal regolamento o in mancanza dalle disposizioni vigenti.

Articolo 23 - Pubblicità delle sedute del Consiglio Comunale

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
2. Le sedute del Consiglio Comunale, unitamente all'ordine del giorno degli argomenti da trattare, sono di norma comunicate dal Sindaco alla cittadinanza almeno il giorno precedente con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici.
3. Nel caso in cui debbano essere formulati apprezzamenti e valutazioni su persone, il Sindaco dispone la trattazione dell'argomento in seduta non aperta al pubblico.

Articolo 24 - Delle deliberazioni

1. Le proposte di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale devono essere depositate presso la Segreteria Comunale, corredate dai prescritti pareri, almeno 3 giorni prima della riunione, ad esclusione dei giorni festivi e comunque almeno un'ora prima dell'orario di chiusura degli uffici. Sarà cura dell'Ufficio di Segreteria mettere a disposizione dei capigruppo consiliari le relazioni istruttorie dei singoli atti posti all'ordine del giorno.
2. Il Segretario attesta la regolarità e l'avvenuto deposito degli atti del Consiglio Comunale nei termini previsti.
3. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

Articolo 25 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale può costituire al suo interno le seguenti commissioni permanenti:
 - Commissione " Conferenza dei Capi Gruppo di cui all'Articolo 27
 - numero 1 Commissione consiliare permanente a carattere consultivo e propositivo a cui di diritto partecipano tutti i Consiglieri comunali.
2. Tali Commissioni vengono formalizzate con deliberazioni consiliari da adottarsi nella seduta immediatamente successiva a quella di insediamento del Consiglio Comunale.
3. Per il funzionamento e le competenze non previste dal presente Statuto si rimanda alle disposizioni normative vigenti.

Articolo 26 - Commissioni consiliari speciali o di inchiesta

1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo seno, Commissioni consiliari speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrino nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti.
2. Su proposta del Sindaco, o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, il Consiglio può costituire, nel suo seno, commissioni speciali d'inchiesta incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dagli organi elettivi e dai Capi Area comunali.
3. La composizione e il funzionamento delle Commissioni consiliari speciali devono essere disciplinate dall'atto deliberativo istitutivo della commissione stessa.
4. Ai componenti della Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Articolo 27 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare, purchè non inferiore a tre. Fanno eccezione i Consiglieri appartenenti ai partiti, forze e gruppi politici aventi rappresentanza parlamentare, nel qual caso è sufficiente una unità.
2. Nel corso della consiliatura, la costituzione di un nuovo Gruppo consiliare che faccia riferimento ad un Gruppo politico costituito in Parlamento dovrà essere corredata da dichiarazione di delegato legalmente riconosciuto.
3. Ogni Consigliere è libero, per tutta la durata del proprio mandato, di cambiare Gruppo, facendone apposita comunicazione, formalmente documentata, al Sindaco ed ai Capi Gruppo.
4. Nel caso in cui un Gruppo, eccezion fatta per il gruppo di cui al comma 1 seconda parte, per l'esodo dei Consiglieri, dovesse ridursi a meno di due, il Sindaco iscrive gli stessi al Gruppo misto, qualora gli interessati non facciano richiesta di passaggio ad altro Gruppo entro sette giorni dal verificarsi dell'evento.
5. Ciascun Gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo Gruppo e del Vice Capo Gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio Comunale neo-eletto. In mancanza di tale considerazione viene considerato Capo Gruppo il Consigliere anziano del Gruppo e cioè colui che fu eletto con la maggiore cifra individuale.

Articolo 28 - Controllo sugli atti deliberativi

1. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che il Consiglio e la Giunta intendono, di propria iniziativa, sottoporre al Difensore Civico.
2. Le deliberazioni di competenza della Giunta e del Consiglio nelle materie sotto elencate sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un

quinto dei Consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'Albo pretorio:

- acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;
 - assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.
 - modifica della pianta organica.
3. Contestualmente all'affissione all'albo le delibere di Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari: i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri. Vanno inoltre notificate ai capigruppo l'elenco delle delibere inviate al Difensore Civico, nonché i relativi esiti.
 4. Gli esiti vanno inoltre notificati ai sottoscrittori della richiesta di invio al Difensore Civico.
 5. Entro gli stessi termini di cui al comma 2 possono altresì essere sottoposte al controllo le deliberazioni della Giunta quando un terzo dei Consiglieri comunali, con richiesta scritta e motivata, le ritengano viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio.
 6. Non sono soggette al controllo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

Articolo 29 - Consiglieri comunali

1. La posizione giuridica e lo status di Consigliere Comunale sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono presentate dal Consigliere medesimo al Presidente del Consiglio Comunale e decorrono dalla data di presentazione, che si considera avvenuta con la formalizzazione in seduta consiliare, ovvero con la consegna al servizio postale, o il diretto deposito presso il Segretario Comunale.
5. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio Comunale la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
6. Il Consigliere dimissionario ha titolo a partecipare alla seduta successiva alla presentazione delle dimissioni, ivi compresa quella della surroga.
7. L'approvazione di proposte, di deliberazioni, nonché emendamenti sostanziali sulle delibere in discussione, è subordinata all'acquisizione dei pareri tecnici, contabili ed eventualmente di legittimità, se richiesta per iscritto, previsti dalla legge. Le deliberazioni che sono atti di indirizzo non necessitano di alcun parere.

8. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo da parte del Consigliere Comunale di :
 - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
 - presentare all'esame del Consiglio interrogazioni e mozioni;
 - ottenere nel più breve tempo possibile e non oltre trenta giorni dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nonchè copie di atti e documenti che risultino necessari per lo espletamento del suo mandato, in esenzione da spese.
9. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constatare a verbale.
10. Ove la constatazione dei motivi e/o interessi di cui sopra venga rilevata prima della votazione, il Presidente dell'Assemblea inviterà il Consigliere interessato ad allontanarsi dall'aula. Ove invece il rilievo si palesi a votazione avvenuta, il Presidente proporrà alla prima adunanza utile la revoca dell'atto, informandone gli organi competenti.
11. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
12. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal Regolamento o dalla legge.

Articolo 30 - Surroga e supplenza dei Consiglieri Comunali

1. Nei Consigli comunali il seggio che durante il qui quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato individuato secondo le norme di legge.
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, al candidato secondo le norme di legge.
3. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 del presente articolo.

Capo IV LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 31 - Composizione

1. La Giunta è organo sussidiario di collaborazione e supporto del Sindaco. È composta dal Sindaco, che la convoca e presiede, e Assessori, tra cui un Vice Sindaco, fino al

numero massimo di cinque membri della Giunta, previsto dalla normativa vigente, da lui nominati, anche al di fuori dei componenti del Consiglio.

2. Il Sindaco comunica la composizione ed il numero degli Assessori della Giunta nella prima seduta successiva alle elezioni, unitamente alla proposta di indirizzi generali di governo.

Articolo 32 - Divieto di incarichi e consulenze

1. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali non possono ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni o comunque sottoposti al controllo e vigilanza del Comune.

Articolo 33 - Durata in carica della Giunta

1. La Giunta entra in carica all'atto della nomina.
2. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco e della nuova Giunta.
3. Le dimissioni presentate da un Assessore al Sindaco sono irrevocabili e hanno efficacia immediata; esse decorrono dal momento della consegna al Sindaco o al Segretario Comunale.
4. Ogni singolo Assessore può essere revocato dal Sindaco che ne dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
5. La Giunta decade in caso di decadenza del Sindaco.

Articolo 34 - Anzianità degli assessori

1. All'Assessore Anziano, in mancanza del Vice Sindaco o in sua assenza, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale Capo dell'Amministrazione Comunale che quale Ufficiale di Governo. L'anzianità dell'Assessore è determinata dall'età.

Articolo 35 - Competenze della Giunta

1. La Giunta Comunale:
 - collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
 riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva di impulso nei confronti dello stesso;
 - compie tutti gli atti di Amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale o dei funzionari responsabili.

La Giunta in particolare nell'esercizio dell'attività propositiva, sottopone al Consiglio:

il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
i programmi, i piani urbanistici, i piani particolareggiati e di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe, nonché i programmi, i progetti e i relativi piani finanziari di opere pubbliche;
le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, nonché con altri soggetti pubblici o privati, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione,
l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
la contrazione dei mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni.

Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:

adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione o l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni;
approvazione dei ruoli, e l'importo delle tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi;
nominare commissioni per le selezioni pubbliche e riservate ed ogni altra commissione che non sia espressamente riservata alla competenza del Consiglio;
disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
adottare provvedimenti di assegnazione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale Comunale, non riservati ad altri organi;
attuare gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
esercitare, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione o Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
approvare le perizie suppletive di variante entro i termini stabiliti dalla legge;
deliberare gli appalti ed i contratti di somministrazioni o forniture di beni e servizi e di lavori di ordinaria Amministrazione, relative a spese di mantenimento e funzionamento, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio approvati dal Consiglio e che il Regolamento non attribuisce alla competenza dei Capi Area;
deliberare le variazioni delle tariffe, che non comportino modifiche della disciplina generale;
costituire servitù di ogni genere e tipo;
deliberare le locazioni attive e passive;
approvare i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche;
affidare gli incarichi esterni ed interni per la progettazione di opere pubbliche;
affidare gli incarichi legali per la costituzione in giudizio degli Enti;
adotta il regolamento degli uffici e dei servizi;
approva la pianta organica del comune;
approva entro il 30 settembre di ogni anno lo schema triennale delle opere pubbliche.

Appartiene alla Giunta deliberare le variazioni di bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa e lo comunica al Consiglio Comunale alla prima seduta utile.

Inoltre, la Giunta delibera le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale entro 60 giorni, a pena di decadenza.

Articolo 36 - Funzionamento della Giunta

La Giunta Comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento.

La Giunta delibera con l'intervento della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore, e a maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità dei voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi è convocata e presieduta dall'Assessore anziano.

Gli Assessori esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificamente definite dalla delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

Le adunanze della Giunta non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Comunale.

Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, Capi Area e funzionari del Comune.

Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni e incarichi, il Revisore dei conti e i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.

Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla legge e al presente statuto, dal regolamento interno o dalla legge.

I verbali delle sedute di Giunta sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Le deliberazioni di Giunta sono approvate previa acquisizione sulle proposte di deliberazione dei pareri tecnici, contabili ed eventualmente di legittimità, se richiesta per iscritto, previsti dalla legge. Le deliberazioni che sono atti di indirizzo non necessitano di alcun parere.

Articolo 37 – Indennità di funzione e gettoni di presenza

La Giunta con propria deliberazione può decidere se ai componenti dell'organo esecutivo spetta l'indennità di funzione o il gettone di presenza.

Gli importi sono fissati dalla normativa di settore, e le eventuali variazioni sono adottate con atti di Giunta Comunale, nel rispetto del tetto massimo fissato dalla legge.

Ai Consiglieri Comunali spetta il gettone di presenza per ogni partecipazione alla seduta di Consiglio Comunale e Commissione.

Gli importi dei gettoni di presenza per i componenti del Consiglio Comunale sono adottati con delibera di competenza del Consiglio Comunale.

TITOLO III ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Articolo 38 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

Gli uffici e i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità, assumendo quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività

Nell'attuazione di tali criteri e principi i Capi Area responsabili, coordinati dal Segretario Comunale, con funzioni di Direttore Generale, assicurano l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse secondo criteri di razionalità economica.

L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale e ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. In conformità agli obiettivi posti dalla programmazione del Consiglio Comunale, la Giunta, su proposta della Conferenza dei Capi area, dispone il piano di mobilità interna, in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai programmi e ai progetti operativi da realizzare.

Il regolamento fissa, in particolare, i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni del personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri di cui ai precedenti commi, disciplina lo status giuridico dei dipendenti.

Il personale del Comune opera con professionalità, responsabilità e imparzialità al servizio della Comunità.

CAPO II IL DIRETTORE GENERALE

Articolo 39 - Ruolo e funzioni

Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può, convenzionandosi con altri Comuni, che messi insieme superano la soglia di quindicimila abitanti, nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Il Sindaco, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale, disciplina secondo l'ordinamento Comunale, e nel rispetto dei loro distinti e autonomi ruoli, i rapporti tra direttore generale e Segretario Comunale.

IL Sindaco, può, altresì, nominare come Direttore Generale il Segretario Comunale, il quale assumerà sia le funzioni di Segretario Comunale, sia le funzioni di Direttore Generale. Qualora si opti per quest'ultima soluzione, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regolerà in modo dettagliato le due funzioni e le competenze. Il Direttore Generale provvede all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Comunale, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

La durata dell'incarico del Direttore Generale, revocabile dal Sindaco previa deliberazione della Giunta, non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

Il Direttore Generale sovrintende alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. In particolare:
predispone il piano dettagliato di obiettivi previsto dalla normativa vigente;
propone il piano esecutivo di gestione previsto dalla normativa vigente;
sovrintende e coordina l'attività dei Capi Area comunali, ad eccezione del Segretario Comunale.

CAPO III IL SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 40 - Nomina e funzioni del Segretario

Il Sindaco nomina il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti all'albo dei segretari comunali.

La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco e svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi comunali, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

Il Segretario Comunale inoltre:

partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse del Comune;

esercita ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco. In particolare nel caso in cui non si sia provveduto alla nomina del Direttore generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale;

può esprimere pareri di legittimità sugli atti dell'amministrazione previa richiesta scritta da parte degli organi politici dell'amministrazione comunale.

CAPO III I CAPI AREA

Articolo 41 Funzioni

I Capi Area organizzano e dirigono gli uffici e i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabiliti dalla legge, dal presente statuto, dal regolamento e dal contratto di lavoro vigente. Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi loro dipendenti.

È attribuita ai Capi Area l'autonoma responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti e alle funzioni degli uffici e dei servizi da loro dipendenti che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, conformemente agli indirizzi espressi dagli stessi esplicitati.

L'attribuzione ai Capi Area di compiti e responsabilità gestionali è determinata dal principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi e la gestione amministrativa è attribuita ai Capi Area. Rientra nei poteri di indirizzo l'adozione di atti a contenuto di discrezionalità, mentre appartiene alla competenza gestionale dei Capi Area l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e che costituiscono, di regola, atti vincolati o dovuti in forza di legge, di statuto, di regolamento o in attuazione di deliberazioni adottate dagli organi elettivi.

Sono attribuiti ai Capi Area tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco .

I conflitti di competenza tra i Capi Area sono risolti dal Direttore generale, in assenza dal Sindaco.

I Capi Area sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi deliberanti, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Il regolamento stabilisce ulteriori competenze, anche con rilevanza esterna, dei Capi Area.

Articolo 42 - Assunzione dei Capi Area

I posti di responsabili degli uffici o servizi, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, possono essere coperti anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica. La durata del contratto è rapportata alle particolari esigenze che hanno motivato l'assunzione e non può avere durata superiore al mandato del Sindaco.

Il regolamento può prevedere che il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine si avvalga di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il provvedimento d'incarico definisce la durata - non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo e comunque non oltre la durata del mandato del Sindaco - il compenso e la collocazione dell'incaricato a supporto della struttura dell'ente.

Il regolamento può prevedere, al fine di operare un contenimento della spesa, l'attribuzione ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione in sede di approvazione del bilancio.

Articolo 43 - Direzione di aree funzionali

Gli incarichi provvisori di direzione di aree funzionali vacanti possono essere conferiti a Capi Area in servizio, in possesso di titoli ed esperienze professionali attinenti od equipollenti all'incarico da ricoprire, in relazione all'attuazione dei programmi, al conseguimento degli obiettivi dell'ente. Il conferimento di detti incarichi comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo (retribuzione di posizione di direzione di strutture), ove non già in godimento del Capo Area, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico. L'interruzione può essere disposta con provvedimento motivato.

Articolo 44 - Conferenza dei Capi Area e Conferenza di programma

La Conferenza dei Capi Area è presieduta dal Direttore generale ed è costituita da tutti gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali dipendenti dal Comune. La Conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro. La Conferenza definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale di cui al precedente articolo 37. La Conferenza dei Capi Area tiene le sue riunioni almeno una volta ogni due mesi ed in ogni occasione in cui il Segretario Comunale, per propria iniziativa o su richiesta dei componenti, ne constati la necessità.

Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti e iniziative che richiedono l'intervento di più aree funzionali, il Direttore generale può convocare una conferenza dei Capi Area dei settori interessati, nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare, nel più breve tempo, le deliberazioni adottate dagli organi collegiali del Comune.

I verbali delle riunioni sono trasmessi dal Segretario Comunale al Sindaco.

TITOLO IV I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I COMPETENZE DEI COMUNI

Articolo 45 - Servizi comunali

Il Comune provvede all'impianto e alla gestione dei servizi pubblici comunali che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo della Comunità.

Spetta al Consiglio Comunale individuare nuovi servizi da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione. Sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

I servizi pubblici comunali si distinguono in servizi a rilevanza industriale e servizi privi di rilevanza industriale.

Capo II GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Articolo 46 - I servizi pubblici comunali a rilevanza industriale e servizi privi di rilevanza industriale.

Per la gestione dei servizi pubblici comunali a rilevanza industriale si rinvia a quanto dettato dagli articoli 113 e seguenti del Decreto Legislativo 267/2000.

Per la gestione dei servizi privi di rilevanza industriale il Comune può ricorrere mediante affidamento diretto agli Istituti:

- Gestione in economia;
- Concessione a terzi;
- Aziende speciali;
- Istituzioni;
- Società di capitale;
- Società miste.

Articolo 47 - Gestione in economia

Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi.

Articolo 48 - La concessione a terzi

Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi

La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, individuando il contraente tramite procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, con criteri che assicurano la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

Articolo 49 - Le aziende speciali

La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica e imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi. Esse sono costituite con apposite deliberazioni del Consiglio Comunale.

Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

Sono organi dell'azienda il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

Il Presidente e il Consiglio d'Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio Comunale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta di voti. Le modalità per la presentazione delle candidature e le eventuali incompatibilità saranno disciplinate da apposito regolamento.

Il Presidente e il Consiglio d'Amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio Comunale, di una mozione di sfiducia. Decadono, altresì, dai loro incarichi in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale. Le modalità per la presentazione della mozione di sfiducia saranno disciplinate da apposito regolamento.

Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.

L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Il Consiglio Comunale definisce il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

Lo statuto delle aziende deve prevedere un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e di certificazione del bilancio, laddove prevista dalla legge.

Articolo 50 - Le Istituzioni

Il Consiglio Comunale può costituire " istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale, ai fini dell'esercizio di servizi sociali, culturali e educativi, senza rilevanza imprenditoriale.

Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente e il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'ammnistrazione è stabilito dal regolamento degli enti comunali.

Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio d'Amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.

Il Direttore dell'Istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Istituzione, con la conseguente responsabilità.

L'ordinamento e il funzionamento delle Istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità e hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Il Revisore dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il regolamento di gestione.

Articolo 51 - La Società di capitale

Il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società di capitale o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società e alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza del capitale a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonchè, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia o alla Comunità Montana. Gli enti

predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti e altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'Amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'Articolo 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.

Articolo 52 - Le Società miste

Al fine di creare sbocchi occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili di cui alla normativa vigente, il Comune può costituire società miste a condizione che il personale dipendente delle predette società sia formato nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori già impegnati nei predetti progetti e nella misura non superiore al 40 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. La partecipazione alle predette società miste è, comunque, consentita a cooperative formate anche da lavoratori già impegnati in progetti di lavori socialmente utili. Con tali società, in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio, il Comune può stipulare, anche in deroga a norma di legge o di statuto, convenzioni e contratti di durata non superiore a 36 mesi, aventi esclusivamente ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetto di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dal Comune stesso.

TITOLO V FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Capo I CONVENZIONI E CONSORZI

Articolo 53 - Convenzioni

Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite Convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

Le Convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

Nella Convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo e amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità a quanto con la stessa stabilito.

La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali e beni di dotazione, e le modalità per il loro riparto tra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio per la realizzazione di un'opera, possono prevedere

forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Province, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio Comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni e azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Articolo 54 - Consorzi

Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia o Comunità Montana, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie tra gli enti consorziati;
lo statuto del Consorzio.

Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

Sono organi del Consorzio:

l'Assemblea composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

il Consiglio d'Amministrazione, eletto dall'Assemblea. La composizione del Consiglio di Amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto del Consorzio;

il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.

La durata in carica del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente è prevista dallo statuto del Consorzio.

L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo statuto.

Capo II ACCORDI DI PROGRAMMA

Articolo 55 - Opere di competenza primaria del Comune

Per provvedere alla definizione e attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'adozione integrata e coordinata del Comune e di altre Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi e sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un Accordo di Programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni e attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti e ogni altro

adempimento connesso.

Il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'Accordo di programma.

Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, e assicura la collaborazione dell'Amministrazione Comunale in relazione alle sue competenze e all'interesse diretto o indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Capo I LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Articolo 56 - La programmazione di bilancio

La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale.

Il bilancio di previsione per gli anni successivi, corredato dagli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre.

Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.

Articolo 57 - Il Programma delle opere pubbliche e degli investimenti

Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il Programma delle opere pubbliche e degli investimenti che si intende realizzare nell'esercizio finanziario di riferimento al bilancio da approvare.

Il Programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera o investimento con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne

l'attuazione e l'indicazione delle modalità di appalto o affidamento a terzi.

Il Programma è approvato a maggioranza assoluta dai Consiglieri presenti al momento della votazione.

CAPO II L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Articolo 58 - Le risorse per la gestione corrente

Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

La Giunta Comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Articolo 59 - Le risorse per investimenti

La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune, che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi di investimento.

Capo III LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 60 - La gestione del patrimonio

La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio Comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili e il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni e acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.

La Giunta Comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili e adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti

idonei per l'affidamento degli stessi in locazione o affitto. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, a esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

Capo IV LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Articolo 61 - Il Revisore dei conti

Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei conti prescelto in conformità a quanto dispone l'articolo 234 del D.Lgs 267/2000,

Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di statuto, al suo incarico.

Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 del presente statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

Il Revisore dei conti adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e risponde delle verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, le riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Articolo 62 - Il rendiconto della gestione

I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

La Giunta con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire

una migliore efficienza, produttività e economicità della gestione.

Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.

Capo V APPALTI E CONTRATTI

Articolo 63 - Procedure negoziali

Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti e alle vendite, alle permuta, alle locazioni e agli effetti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Capo Area ovvero capo della posizione organizzativa, indicante:

il fine che con il contratto si intende perseguire;

l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,

le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e i motivi che ne sono alla base.

Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il Capo Area nominato, dal Sindaco.

Capo VI IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

Articolo 64 - Finalità

Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio Comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.

Il controllo della gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie e organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio in corso, che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone

immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.

Capo VII TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Articolo 65 - Tesoreria e riscossione delle entrate.

Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio Comunale a un istituto di credito che disponga di una sede operativa il più vicino possibile al Comune.

La concessione è regolata da apposita convenzione e ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile per una sola volta e per lo stesso periodo della precedente.

Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

Per la riscossione delle entrate tributarie e per le entrate patrimoniali ed assimilate il Comune decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti, anche a mezzo di riscossione diretta. La competenza a deliberare è del Consiglio Comunale.

Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di Tesoreria e ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VII ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Articolo 66 - La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione

Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale.

Il Comune può promuovere la costituzione delle seguenti Consulte, disciplinandone con apposito regolamento la funzione consultiva e la composizione su base prioritaria e rappresentativa :

Consulta dell'economia e del lavoro, della quale fanno parte i rappresentanti delle Associazioni sindacali, imprenditoriali e professionali e delle categorie produttive in genere e del turismo, nonchè dei comitati di consumatori e utenti;

Consulta per le problematiche dell'età evolutiva, della quale fanno parte rappresentanti delle Comunità di volontariato, di gruppi assistenziali, religiosi e umanitari, di associazioni con finalità sociali e culturali, di movimenti giovanili e di associazioni studentesche e istituzioni scolastiche;

Consulta della pari opportunità, della quale fanno parte rappresentanti delle associazioni e dei movimenti femminili più rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parità e delle pari opportunità nel lavoro, nonchè rappresentanti delle confederazioni

sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle confederazioni sindacali dei datori di lavoro.

Consulta dei portatori di handicap della quale fanno parte i rappresentanti delle associazioni nazionali degli invalidi civili, del lavoro, di guerra, di servizio, dei non vedenti e dei sordomuti.

Consulta per la terza età della quale fanno parte istituzioni, associazioni e organismi di volontariato con finalità specifiche per i problemi degli anziani

Consulta dell'ambiente, della quale fanno parte rappresentanti delle associazioni ecologistiche e professionali;

Consulta della cultura, della quale fanno parte rappresentanti dell'Università, della scuola, delle associazioni culturali e professionali;

Consulta dello sport e tempo libero, della quale fanno parte rappresentanti delle associazioni sportive e del tempo libero.

Articolo 67 - Libere forme associative

Le libere forme associative comprendono le associazioni dei lavoratori dipendenti, autonomi e professionali, degli esercenti arti e attività artigianali, commerciali, industriali, professionali e agricole; le associazioni di volontariato; le associazioni di portatori di handicap; le associazioni sportive, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente, le associazioni e organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico e artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani, e ogni altra forma associativa.

La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati entro i limiti di stanziamento di bilancio e nei modi e secondo i criteri previsti dal regolamento, nonchè la concessione in uso di eventuali locali o terreni comunali disponibili.

Il Comune istituisce l'Albo delle Associazioni, al quale vengono iscritte le associazioni presenti sul territorio Comunale. Il regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'Albo e le relative iscrizioni e cancellazioni.

Articolo 68 - La partecipazione alla gestione dei servizi sociali

Il Comune può favorire la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.

Articolo 69 - La partecipazione dei singoli cittadini

Le istanze e le petizioni presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono sottoposte dal Sindaco alla specifica Commissione consiliare permanente, la quale, ritenutane l'ammissibilità, le trasmette con propria relazione agli organi competenti per l'attivazione delle procedure amministrative conseguenziali.

La Commissione consiliare può invitare i presentatori dell'istanza, o loro delegazioni, ad assistere alla seduta nella quale viene effettuato l'esame preliminare delle loro richieste e a fornire chiarimenti e precisazioni.

Capo II REFERENDUM E CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Articolo 70 - Referendum consultivo

Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge e ordinato dal presente statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi e ogni altro argomento esclusi quelli di cui al successivo quarto comma - relativi all'Amministrazione e al funzionamento del Comune, esprimendo SUI terna o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli de ll'orientamento prevalente della Comunità.

I referendum consultivi possono essere indetti per deliberazione dei Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deiiberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.

3. 1 referendum consultivi possono essere, inoltre, indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno trecentocinquanta elettori iscritti nelle liste dei Comune alla data dei lo gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. Questa, con allegate le firme dei cittadini e contenente il testo da sottoporre agli elettori, viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte dei Segretario Comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, dà corso alle procedure previste dal regolamento, informandone il Consiglio Comunale.

4, Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie,

3 revisione dello statuto dei Comune e di quelli delle aziende speciali;

* disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale;

* piani territoriali e urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;

* tributi locali, tariffe dei servizi e altre imposizioni; criteri, designazione e nomine dei rappresentanti.

I referendum sono indetti dal Sindaco. Si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività deba debberazione consiliare per quelli di iniziativa consiliare. Quelli di

Articolo 71 - La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio Comunale, per propria Iniziativa o a seguito di iniziativa promossa dal Sindaco, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblea dei cittadini interessati, nella quale gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte. da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.
3. Il Capo Area della struttura interessata al quesito dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione, che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio Comunale per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazioni, con pubblici avvisi, ai cittadini.
4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.
5. Non è ammessa la consultazione in materia di tributi, tasse e contribuzioni.

CAPO III LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 72 Diritto di partecipazione al procedimento

La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi, relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge e da quelle operative previste dal regolamento, secondo i seguenti principi:

il Comune, gli enti e aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed a coloro che debbono intervenire;

qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio del provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento;

i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) hanno diritto:

di prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi per cui la legge prevede diversamente;

di presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

CAPO IV L'AZIONE POPOLARE

Articolo 73 - L'azione sostitutiva

L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni e i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che il Sindaco non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.

Il Sindaco, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuto a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove il Sindaco decida di assumere direttamente la tutela degli

interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di atto deliberativo motivato.

CAPO V IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Articolo 74 - Pubblicità degli atti e delle informazioni

Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.

Il regolamento assicura, altresì, ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune.

La pubblicazione delle deliberazioni e di ogni altro atto del Comune, per il quale sia richiesta, viene effettuata all'Albo Pretorio del Comune.

Articolo 75 - Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singolo od associati, ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui alla normativa vigente. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.

Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento ed in vigore del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa si intende rifiutata.

Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le

azioni previste dalla normativa vigente.

CAPO VI IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 76 - Istruzione e ruolo

1. Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale è esercitato dal Difensore civico. Un apposito regolamento disciplinerà in modo puntuale quanto non specificato nei successivi articoli.

Articolo 77 - Requisiti

Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di Consigliere Comunale ed essere eletto tra persone in possesso di uno dei seguenti requisiti:

laureati in Giurisprudenza, Economia, Scienze politiche che abbiano superato da almeno cinque anni l'esame di stato per l'ammissione all'esercizio della professione di procuratore legale o dottore commercialista;

avere svolto, per almeno cinque anni, attività nella Pubblica Amministrazione con funzioni dirigenziali o di Segretario Comunale;

avere svolto funzioni di Sindaco o assessore Comunale per almeno quattro anni o di Consigliere Comunale per almeno otto anni, anche in via non continuativa.

Non possono essere eletti coloro che sono stati candidati nelle ultime consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio Comunale riceve le proposte di candidature all'ufficio di Difensore civico:

dal Sindaco;

dai Capigruppo consiliari;

dai Consiglieri comunali e dai Presidenti dei Consigli circoscrizionali

(In alternativa le proposte sono sollecitate mediante avviso pubblico)

Le proposte di candidature devono essere presentate alla Segreteria generale almeno 24 ore prima della seduta consiliare fissata per l'elezione del Difensore civico, con immediata notifica ai Gruppi consiliari. Le proposte devono essere accompagnate dalla domanda dell'interessato all'elezione, corredata da certificazione dei requisiti indispensabili per l'elezione e dal curriculum professionale del candidato.

Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere Comunale o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

Il Difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, adottata con votazione segreta e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Articolo 78 - Elezione

Il Difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto con maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati in prima convocazione (stante l'attuale

composizione la maggioranza dei 2/3 viene fissata in 9 voti). Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procederà, seduta stante, ad una seconda votazione in cui è necessario il raggiungimento della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. In caso di esito negativo di tali votazioni si procederà in Consigli comunali successivi, prevedendo per ciascuna seduta due votazioni, fino a quando un candidato non avrà riportato i quattordici voti.

L'elezione del Difensore civico è iscritta all'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio Comunale immediatamente successiva a quella di presentazione del programma del Sindaco con l'indicazione della Giunta.

Il Difensore civico rimane in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto solo una volta.

In caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso della consiliatura, il Consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza utile.

Articolo 79 - Prerogative e funzioni

Il Difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia e indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.

Il Difensore civico su richiesta scritta e motivata di un quinto dei Consiglieri assegnati esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta di cui all'articolo 28 del presente statuto. Se il Difensore civico ritiene la deliberazione illegittima ne dà comunicazione all'organo deliberante, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita a eliminare i vizi riscontrati. Se l'organo non ritiene di modificare la deliberazione, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o per propria iniziativa presso l'Amministrazione Comunale, le aziende speciali, le istituzioni, le concessionarie di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio Comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.

A tal fine egli può convocare il responsabile del servizio interessato entro un termine da lui prefissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare, congiuntamente con il responsabile del procedimento interessato, la pratica, entro termini prefissati e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento e a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.

Acquisite le documentazioni necessarie, comunica al cittadino o all'associazione che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le eventuali irregolarità e i vizi di procedura rilevati, invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze e i ritardi riscontrati.

Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore civico,

nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento, qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

Il Sindaco assicura all'ufficio del Difensore civico una sede idonea e le dotazioni di personale e strumentali per il buon funzionamento dell'istituto.

Al Difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione nella misura massima del trattamento economico base previsto per i Capi Area del Comune.

Articolo 80 - Rapporti con il Consiglio Comunale

Il Difensore civico presenta al Consiglio Comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento dell'azione amministrativa.

In casi di particolare importanza il Difensore civico effettua specifica segnalazione che il Presidente del Consiglio Comunale iscrive all'ordine del giorno della prima adunanza

Articolo 81 - Convenzione per il Difensore Civico

IL Comune può, anche, convenzionarsi con altri Enti Locali per la nomina del Difensore Civico. In quest'ultimo caso la competenza è del Consiglio Comunale che dovrà votare il nominativo eletto dai Sindaci di tutti i Comuni che partecipano alla convenzione.

La convenzione stabilirà specificatamente la disciplina del trattamento economico spettante al Difensore Civico, che sarà equamente corrisposto da ciascun Comune in proporzione alla sua quota.

TITOLO VIII NORME FINALI

Articolo 82 - Adozione dello Statuto

Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

Lo Statuto viene votato articolo per articolo.

Articolo 83 - Entrata in vigore dello statuto

Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'ente.

Il Segretario Comunale con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

Il Consiglio Comunale, al fine di assicurare la più ampia conoscenza dello statuto presso la cittadinanza, può disporre l'invio a ogni famiglia residente nel territorio Comunale del testo statutario insieme ad un opuscolo illustrativo di tutti i principali servizi comunali predisposti per la cittadinanza, corredato di tutti gli indirizzi e dei numeri telefonici.

Articolo 84 - Revisione dello statuto

Le deliberazioni di revisione dello statuto possono essere adottate dal Consiglio Comunale purchè sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'adozione di una sua parziale modifica.

Ogni iniziativa di revisione o abrogazione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.

L'adozione delle due deliberazioni di cui al comma precedente è contestuale. L'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo statuto. L'abrogazione totale dello statuto diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.